



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Consorzio Libero Comunale di Trapani

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI

... ..

OGGETTO: Concessione temporanea (anni uno) all'occupazione di suolo pubblico Via Marinella al civico n. 60 Castelvetrano. - Ditta Parrinello Giovanni.

IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE

Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA la domanda presentata in data 18/07/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 33162; dal Sig. Parrinello Giovanni [redacted], titolare dell'impresa individuale "Parrinello Giovanni" inerente l'attività di ristorazione con somministrazione in un locale a uso commerciale sito in Castelvetrano via Marinella n. 60, con la quale chiede la concessione per l'occupazione di suolo pubblico a titolo "temporaneo" di anni (UNO) a decorrere dalla data del rilascio della concessione.

VISTA la documentazione allegata all'istanza di seguito elencata:

1. Relazione Tecnica Illustrativa

ELABORATI GRAFICI

2. Stralcio del P.R.G. scala 1:2000
3. Planimetria generale dell'ambito urbano scala 1:2000
4. Planimetria stato attuale scala 1:100
5. Planimetria stato progettuale scala 1:100.;

VISTI gli elaborati tecnici e grafici redatti dall' Arch. Dario Errante Parrino, con l'esatta individuazione della porzione di area comunale da occupare per una superficie complessiva di **mq. 12,85** circa ;

CHE con nota del Responsabile Ufficio Tributi prot. Gen. N. 33162 del 18.07.2018, e' stato richiesto il parere preventivo urbanistico di competenza;

VISTA la nota a firma del dirigente del II Settore Uffici Tecnici, 4° Servizio Sviluppo dell'Economia SUAPE del 23/02/2018, con protocollo interno n.3451, con la quale rappresenta, che l'intervento da realizzare rientra fra le attività libere non soggette a preventiva autorizzazione di cui al D.lgs. 222/2016 all.1;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa, dal Sig. Parrinello Giovanni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in alcune cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159 del 18.07.2018 e di non avere familiari conviventi di maggiore età;

VISTA la informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0065195 del 05/09/2018 che a carico del Sig. Parrinello Giovanni e dei propri familiari conviventi maggiorenni, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs 159/2011, e le condizioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n.36337 del 04.10.2017, secondo la quale, i soggetti di cui all'art.83 del DLgs n.159/2011 decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia, hanno la facoltà di procedere sotto condizione risolutiva al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'art.67 C.A.;

VISTO il certificato Camerale rilasciato in data 19.12.2018, documento prot. N. pv3254080 dalla CC.I.AA. di Trapani dalla quale si evince che la ditta Parrinello Giovanni è regolarmente iscritta al registro delle imprese di Trapani;

VISTO il contratto di locazione commerciale del 08.08.2011 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Castelvetrano al n.1152 serie III^A del 11.08.2018;

VISTO il parere di conformità espresso, dal funzionario di vigilanza, reso in data **17.08.2018** prot. P.M. 5853, ai fini della viabilità, rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (23 C.d.S.) e con le prescrizioni di cui all' ex art. 20 C.d.S. alle condizioni di cui alla planimetria con parere in calce del 08.10.2018;

PRESO ATTO di quanto sopra, valutata tutta la documentazione e gli atti proposti, il Responsabile XI Direzione Organizzativa **"esprime parere favorevole"**.

VISTO il d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e la L. 15.05.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 22.04.1994;

VISTA la direttiva del Segretario Generale (attuazione del PTPC2018/2020) prot. N. 21388 del 09.05.2018 i sottoscritti: Avv. Caradonna Marcello, geom. Sciaccotta Filippo, dichiarano che non sussistono relazioni di parentele o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra gli stessi (e altri amministratori, soci etc)

PRESO ATTO delle dichiarazioni di cui sopra, il Responsabile XI Direzione Organizzativa Avv. Caradonna Marcello, attesta l'insussistenza di conflitto d'interesse, rappresentato nella nota prot. N. 21388 del 09.05.2018, sia in capo a se stesso che ai dipendenti che hanno curato l'istruttoria.

DARE ATTO che l'ordine Cronologico è stato rispettato ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i..

CONCEDE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente riportato

Art. 1

Oggetto del Titolo

Al Sig. **Parrinello Giovanni** [REDACTED]

[REDACTED] ad occupare temporaneamente anni uno ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 77 del 22.04.1994 art.7, una porzione di suolo pubblico prospiciente il fabbricato riportato al foglio di mappa 78 particella catastale 82, per una superficie complessiva di mq. **12,85**, come riportato nell'allegata planimetria

1.1. La concessione di suolo pubblico non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta o pareri di competenza di altre Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro, o di altre Pubbliche Amministrazioni od Enti pubblici che leggi o regolamenti comunali vigenti prevedono per la realizzazione di opere o manufatti, il titolare della concessione di suolo pubblico, nel caso di rilascio delle suddette autorizzazioni, nulla-osta o pareri dovrà trasmetterne copia a questa Direzione Organizzativa.

Art. 2

Obblighi

Il concessionario, si obbliga nell'esercizio della concessione richiesta, alle condizioni, alle prescrizioni indicate nel superiore atto di concessione, e alle seguenti ulteriori condizioni:

- Nel caso venga revocato l'atto di concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo pubblico.
- Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione regionale.
- L'Amministrazione Comunale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte il atto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dal atto di concessione nei casi dal regolamento comunali e da norme sopravvenute, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato del luoghi al comune e sulla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.
- In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni quindici, nell'albo dell'ufficio del Comune di Castelvetro territorio luogo della concessione assentita.
- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei

modi prescritti dal regolamento comunale Tosap.

- h) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio del presente atto d'obbligo;
- i) Il concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo stessa da parte di terzi.
- j) Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

Art.3 Condizioni Speciali

Il presente atto d'obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle normative e regolamenti, alle seguenti condizioni speciali:

3.1 - Nei casi di scadenza, revoca, decadenza o sospensione della concessione, (artt. 10,11e 12) del regolamento-comunale) le opere realizzate di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, restano acquisite al patrimonio indisponibile del comune, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene pubblico in pristino stato;

3.2 - Il concessionario non può iniziare attività di nessun genere e tipologia se non preventivamente autorizzati, la mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività con decorrenza dal rilascio del presente atto di concessione, entro 180 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivo di decadenza dalla concessione;

- a) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa;
- b) Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli un cartello indicatore della concessione pubblica realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Comunale con la dicitura in nero XI Direzione Organizzativa Tributi U.O. Concessioni suolo pubblico, numero e data dell'atto di concessione;
- c) Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area concessa nonché l'area circostante per un'ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato.
- d) Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d'obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.

Art. 4 Pagamento Oneri

Il concessionario ha corrisposto il tributo "TOSAP" le cui attestazioni di versamento sono conservate nel fascicolo, per l'ammontare complessivo di € 390,00 concessione suolo pubblico così distinto:

1. Bollettino C/C effettuato in data 19.09.2018 - VCYL N. 0001 - € 390,00;

Art. 5 Sanzioni

Sanzioni pecuniarie dovute in caso di omesso, tardiva o infedele denuncia:

1. per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica soprattassa pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 16, comma 1 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%;
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 6 Autorizzazioni

La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a suo carico e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. L'autorizzazione comunale si intende rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art.7 Clausole

Il concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotto del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri da 1 a 15 e con le lettere dalla a, alla j, e di accettarle espressamente ai

sensi dell'art. 1341 del c.c., ed autorizza, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessoria.

Art. 8
Rinvio

Rinvio ad altre disposizioni, per quanto non espressamente previsto nelle presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia, ed al D. L. 28/12/1993, n. 566.

Castelvetrano li 20-12-2018

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Filippo Sciaccotta



Il Responsabile
Avv. Simone Marcello Caradonna



Art. 9
Domicilio

Il concessionario, dichiarano di eleggere il proprio domicilio nel Comune di Castelvetrano nella via Beati Morti n. 86 C.F. PRR GNN 75M28C286C e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la pubblica amministrazione, all' indirizzo di posta elettronica e-mail PEC: parrinellogiovanni@pec.it recapito telefonico: 327/05/55685.

Art. 10
Accettazione

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra indicati, il presente atto d'obbligo viene firmato dal Sig. Parrinello Giovanni nato a Castelvetrano il 28.08.1975.

Castelvetrano li 15/01/2019

Il Concessionario
Sig. Parrinello Giovanni



Il Responsabile D.O. Tributi
Avv. Simone Marcello Caradonna



DATA RILASCIO

15/01/2019

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico antistante la porta di ingresso/uscita del locale commerciale sito nella via Marinella n°60 del Comune di Castelvetro, per la collocazione di una tenda da sole, tavoli, sedie oltre vasi muniti di piante ornamentali.
Dati catastali: Foglio di mappa 68 p.la n°82 sub.1

ELABORATI:

- Stralcio del P.R.G., Scala 1:2000;
- Planimetria generale dell'ambito urbano, Scala 1:2000;
- Planimetria Stato Attuale, Scala 1:100;
- Planimetria Stato Progettuale, Scala 1:100

Castelvetro, _____

IL COMMITTENTE
Sig. Parrinello Giovanni

Giovanni Parrinello

IL TECNICO
Arch. Dario Errante Parrino



Visto la richiesta per la occupazione di suolo pubblico - marciapiedi, per la collocazione di una tenda da sole, tavoli, sedie e vasi muniti di piante ornamentali -
Castelvetro, 08 OTT. 2018

IL DIR. TEP. n.
Bucci



Dario Errante Parrino

Via Berchet n.1 - 91022 Castelvetro (TP) - Tel. 388.1119594


A _____

E



Planimetria stato progettuale_Scala 1:100


 Suolo pubblico oggetto di richiesta di occupazione mq.12,85 ca.



Planimetrica stato attuale_Scala 1:100



Planimetria generale dell'ambito urbano_Scala 1:2000

 Individuazione del locale commerciale